

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1972

Presidenza del Presidente
BERTINELLI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Gonella e il Sottosegretario allo stesso Dicastero Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica sulle cause di cessazione della proroga delle locazioni di immobili urbani » (147), d'iniziativa del senatore Filetti. (Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame, sospeso l'11 ottobre.

Il senatore Filetti, sottolineate le esigenze di ordine pratico che lo hanno indotto alla presentazione del provvedimento, inteso alla interpretazione autentica delle disposizioni vigenti in materia di proroga delle locazioni degli immobili urbani, propone di sostituiri

nella parte finale dell'articolo 1, le parole: « dalle leggi vincolistiche disciplinanti la materia, vigenti alla data del 30 novembre 1969 » con le altre: « dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, e successive modificazioni ».

Dopo una dichiarazione favorevole del ministro Gonella, la Commissione accoglie l'emendamento proposto all'articolo 1 dal senatore Filetti ed approva il disegno di legge, dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE REDIGENTE

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisionale al giudizio penale » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri.

(Rimessione all'Assemblea).

Il Presidente avverte che, ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, sia rimesso alla deliberazione dell'Assemblea. Avverte che, pertanto, l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

- « **Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti** » (561).
(Esame).
- « **Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi** » (404), d'iniziativa del senatore Martinazzoli;
- « **Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva** » (414), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;
- « **Modificazione dell'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria** » (489), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;
(Seguito e conclusione dell'esame).
- « **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri.
(Esame).

Il presidente Bertinelli avverte che il disegno di legge n. 22, trasferito in sede referente, risulta connesso con il disegno di legge n. 561; per tale motivo esso sarà esaminato congiuntamente a quest'ultimo, insieme anche ai disegni di legge nn. 404, 414 e 489, a norma dell'articolo 51, primo comma, del Regolamento.

Prende quindi la parola il ministro Gonella, il quale, premesso che l'iniziativa del Governo intende rappresentare una semplice anticipazione della riforma organica del codice di procedura penale, resa necessaria dall'urgenza di taluni problemi la cui soluzione non può essere rinviata in attesa dell'attuazione della legge di delega, precisa i criteri cui si ispira il provvedimento, gli stessi che hanno già trovato accoglimento, nella presente legislatura, da parte di un ramo del Parlamento.

In particolare, per quanto riguarda la facoltà che viene attribuita al giudice di concedere la libertà provvisoria (anche nelle ipotesi per le quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura) e, più ampiamente, il tema della carcerazione preventiva, afferma che il Governo, pur non essendo contrario in linea di principio alla fissazio-

ne di termini più ristretti, ritiene attualmente inopportuna tale modifica in considerazione dell'eccessivo numero di detenuti che verrebbero a usufruirne. Dopo aver citato in proposito alcuni dati statistici, il ministro Gonella si sofferma sulla proposta di abolire, in determinati casi, l'obbligatorietà del mandato di cattura, proposta che, a suo parere, implicherebbe anche la necessità di modificare il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordato quindi che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai precisato, nell'interpretazione dell'articolo 5 della nota Convenzione sottoscritta anche dall'Italia, la durata di una « ragionevole » custodia preventiva, l'oratore prosegue illustrando le altre innovazioni contenute nel disegno di legge n. 561. Conclude dichiarando che il Governo non è contrario allo stralcio e all'accantonamento dell'articolo 11 del disegno di legge (relativo all'estensione dei casi del giudizio direttissimo), come proposto ieri nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dai rappresentanti del Gruppo comunista.

Nella discussione che segue intervengono i senatori Lugnano, Agrimi, Coppola, Filetti, Martinazzoli, Viviani, Sabadini, Mariani, Petrone e il relatore Follieri. In particolare, i senatori Lugnano e Petrone propongono di esaminare congiuntamente i disegni di legge nn. 404 e 489, l'articolo 12 del disegno di legge n. 414, (con stralcio della parte rimanente dello stesso provvedimento), l'articolo 2 del disegno di legge n. 22 e il disegno di legge n. 561, (ad esclusione dell'articolo 11 da farsi oggetto di stralcio), per pervenire ad un testo comune.

Il senatore Viviani, dopo aver espresso molteplici riserve sulle disposizioni recate dal disegno di legge governativo, propone — fermo restando l'esame degli altri provvedimenti nelle parti sopra indicate e lo stralcio di quelle accennate — di esaminare, il disegno di legge n. 561, nella sola parte relativa alla modifica dell'articolo 277 del Codice di procedura penale.

Il ministro Gonella si dichiara favorevole alla prima proposta e contrario a quest'ultima.

Il senatore Mariani afferma che il Gruppo del Movimento sociale è contrario a qualsiasi forma di stralcio dei provvedimenti in esame, nella duplice considerazione che una riforma parziale della procedura penale comporti il pericolo di ineliminabili disarmonie nel tessuto normativo e che il contenuto della riforma stessa contraddica, in un momento di espansione del fenomeno della criminalità, alle esigenze di difesa della società.

La Commissione respinge quindi la proposta del senatore Viviani, accogliendo invece quella dei senatori Lugnano e Petrone.

Ha inizio quindi l'esame degli articoli dei provvedimenti in titolo, nei termini della proposta approvata, prendendo a testo base il disegno di legge n. 561.

Il senatore Viviani propone che l'articolo 1 del disegno di legge n. 561 (relativo alla decisione sulla richiesta o istanza di rimesione dei provvedimenti) sia accantonato per essere esaminato insieme al disegno di legge n. 521, presentato dal Gruppo socialista per la soppressione dell'istituto della rimesione, giudicato in contrasto con il primo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

La Commissione respinge la proposta del senatore Viviani nonché (dopo dichiarazioni contrarie del relatore Follieri, del ministro Gonella e del senatore Petrella, a nome del Gruppo comunista) un emendamento dello stesso senatore, sostitutivo dell'intero articolo 1 del disegno di legge, con il quale si propone l'abrogazione degli articoli da 55 a 60 del codice penale.

Viene respinto quindi un emendamento del senatore Filetti tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 1 le parole: « ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina » con le altre: « ovvero, se ricorrono gravi motivi, nel distretto di altra Corte di appello ».

In relazione all'articolo 2, che sostituisce l'articolo 277 del codice di procedura penale, il ministro Gonella presenta un nuovo testo (composto di due commi) che contiene anche le disposizioni previste dagli articoli 9 e 12 del disegno di legge del Governo.

La Commissione esamina anzitutto il primo comma, accogliendo un emendamento dei senatori Viviani e Petrella, e respingendo

invece un emendamento dei senatori Mariani e Filetti. Al secondo comma è respinto un emendamento del senatore Petrella.

Il testo dell'articolo 2 risulta pertanto così formulato: « L'articolo 277 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 277 - (*Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria*). — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura" ».

L'articolo 3 del disegno di legge n. 561 è accolto, dopo la reiezione di un emendamento del senatore Viviani (tendente a sostituire la dizione « comunicazione giudiziaria » con l'altra « avviso di indizio di reato ») e dopo l'accoglimento invece di un emendamento del senatore Martinazzoli che sopprime, all'ultimo comma, le parole: « la comunicazione sia irregolare o ».

Accolto l'articolo 4 senza discussione, si apre un dibattito sugli articoli 5, 6, 7, 8 e 13 del disegno di legge del Governo.

Il senatore Viviani, sostenuta l'improprietà della qualifica di « ordinanza » per l'atto di rinvio a giudizio, esprime il timore che la modifica proposta venga ad alterare il sistema processuale, consentendo rinvii generici e privi di esauriente motivazione.

Dopo interventi dei senatori Martinazzoli (che propone l'inserimento di una norma che garantisca un sufficiente dispositivo nell'atto di rinvio), Lugnano, Sabadini e del relatore Follieri, la Commissione respinge un emendamento del senatore Viviani, inteso a sostituire nell'articolo 5 il termine: « sentenza » all'altro: « ordinanza ».

L'articolo 5 è accolto con un emendamento del senatore Martinazzoli, che aggiunge il seguente comma: « L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato,

delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza ».

Accolti anche gli articoli 6, 7, 8 e 13 nonché l'articolo 10, la Commissione dà mandato al relatore di presentare all'Assemblea relazione favorevole sul nuovo testo, risultante dall'esame dei disegni di legge in titolo, con la proposta di stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 561 e della parte residua del disegno di legge n. 414, e con l'assorbimento dell'articolo 1 del disegno di legge n. 22.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 21 novembre, alle ore 16,30, e mercoledì 22, alle ore 10, in sede redigente, per il seguito della discussione dei disegni di legge di riforma del primo libro del codice penale nn. 227, 372, 9 e 181 e per la discussione dei disegni di legge n. 214 (« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione », d'iniziativa del senatore De Matteis ed altri), e numero 287 (« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, d'iniziativa del senatore Coppola ed altri).

La seduta termina alle ore 14,30.

DIFESA (4^a)

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1972

*Presidenza del Presidente
GARAVELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Montini.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (317), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 31 del Regolamento*);

« Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (430), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha deciso, a maggioranza, di assumere come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge n. 317, d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri. Ricorda altresì che nella seduta odierna — conformemente alle intese intercorse — si procederà all'esame degli articoli sui quali siano stati presentati emendamenti, senza pervenire peraltro alla loro immediata votazione.

Dopo interventi dei senatori Venanzetti, Rosa, Mario Tedeschi e del presidente Garavelli in merito all'ordine dei lavori, la Commissione inizia l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 317.

L'articolo fissa i criteri fondamentali del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, di cui precisa la definizione ed elenca talune ipotesi di esclusione, per motivi oggettivi. Vengono presentati emendamenti sostitutivi dell'intero articolo da parte rispettivamente dei senatori Arnone e Vincenzo Gatto e del senatore Venanzetti; sono, inoltre, proposti un emendamento sostitutivo del primo comma da parte dei senatori Bruni, Albarello e Peluso e, al terzo comma, un emendamento aggiuntivo dei senatori Bacchi e Mario Tedeschi.

Il senatore Vincenzo Gatto illustra l'emendamento sostitutivo proposto, che riproduce l'articolo 1 del disegno di legge n. 430. L'emendamento precisa che i cittadini, contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi, hanno diritto all'esonero dal servizio militare come obiettori di coscienza; tale dichiarazione, resa all'autorità militare competente, fa cessare l'obbligo della presentazione alle armi dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è resa.

Dopo aver richiamato le considerazioni ripetutamente espresse in precedenza su tale questione dal Gruppo socialista, l'oratore riafferma che i convincimenti dell'obiettore non possono essere sindacati da alcuno e ribadisce l'esigenza dell'efficacia automati-

ca della dichiarazione dell'obietto, pur asserendo la disponibilità della sua parte politica ad accogliere quegli accorgimenti che si rivelassero opportuni per scoraggiare non veritiere attestazioni di obiezione di coscienza.

Il senatore Venanzetti, dando ragione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 da lui proposto, ne rileva la diversità rispetto alle formulazioni dei disegni di legge nn. 317 e 430 e ne precisa le finalità: una diversa enunciazione del principio dell'obiezione di coscienza, la contestualità del riconoscimento del diritto dell'obietto nel momento stesso in cui dichiara la sua obiezione e l'immediata indicazione dell'obbligo di prestazione del servizio civile sostitutivo per un periodo di tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio militare.

L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 è subito dopo illustrato dal senatore Peluso. Riconosciuta la difficoltà obiettiva di regolare legislativamente una siffatta materia, egli ricorda i due punti essenziali su cui insiste il Gruppo comunista: un riconoscimento dell'obiezione di coscienza tale da non snaturarne lo spirito e l'esigenza che l'asserita obiezione di coscienza non diventi un facile espediente per non prestare il servizio militare. Aggiunto, poi, di ritenere che obiezione di coscienza e servizio civile sono due momenti diversi e che il riconoscimento della prima va accolto indipendentemente dalla definizione del secondo, il senatore Peluso riconosce la difficoltà di accertare la vera obiezione di coscienza, cui si potrebbe ovviare attraverso la registrazione, da parte di una Commissione, di fatti concreti, senza che l'indagine si estenda alla coscienza stessa dell'individuo. Dopo aver affermato che il provvedimento arriva tardi rispetto alla Costituzione, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla stessa coscienza democratica ed ai principi enunciati nei documenti del Concilio Vaticano II, l'oratore conclude ribadendo che l'emendamento proposto dal Gruppo comunista ritiene di corrispondere in modo puntuale alle esigenze degli obiettori di coscienza.

Il senatore Bacchi, a sua volta, pur dichiarando di mantenere — a nome del Gruppo del movimento sociale — le riserve di ordine generale e costituzionale già espresse sul provvedimento, dà ragione dell'emendamento aggiuntivo al terzo comma da lui proposto, inteso a precisare che non sono ammessi ad avvalersi della legge anche coloro i quali abbiano avuto occasione, per qualsiasi motivo, di usare armi proprie o improprie o abbiano comunque dato prova di una personalità aggressiva, incompatibile con le esigenze etiche rappresentate. L'emendamento — chiarisce l'oratore — è inteso ad aggiungere un elemento di maggiore identificazione del vero obietto di coscienza, chiedendo che egli abbia mantenuto un atteggiamento univoco e costantemente coerente con le sue convinzioni.

Il senatore Antonicelli, dopo un'ampia disamina del fenomeno dell'obiezione di coscienza, esprime anch'egli l'avviso che il punto centrale e più delicato del problema è chi possa giudicare la veridicità dell'obiezione. Dopo essersi personalmente espresso in senso contrario al mantenimento della commissione di verifica ed aver sostenuto che la migliore dimostrazione della veridicità dell'obiezione è l'offerta di prestazione, da parte dell'obietto, di un maggior periodo di servizio sostitutivo, il senatore Antonicelli conclude chiedendo, in via subordinata, che — ove non fosse accolta la proposta di soppressione della Commissione disciplinata dall'articolo 4 — sia almeno riveduta la composizione della Commissione stessa.

Prendono, quindi, la parola il relatore e il rappresentante del Governo. Il senatore Rosa conferma i motivi già da lui in precedenza esposti a sostegno del testo del disegno di legge n. 317: l'esigenza di inquadrare l'obiezione di coscienza in una normativa tale da non porre le nuove disposizioni al di fuori dell'alveo costituzionale. Ricordati, successivamente, i rilievi di ordine giuridico espressi, nella scorsa legislatura, dalla Commissione affari costituzionali e ribadita la preoccupazione di una possibile impugnativa per illegittimità costituzionale di norme altrimenti formulate, il se-

natore Rosa conclude esprimendo avviso contrario agli emendamenti proposti.

Il sottosegretario Montini, dopo una precisazione relativa al termine « giovani », usato all'articolo 1 del testo in esame al posto di altri che potrebbero apparire più appropriati (il termine — egli afferma — comprende anche gli apolidi, soggetti ugualmente alla coscrizione obbligatoria), dichiara che il Governo si oppone agli emendamenti dei senatori Arnone e Gatto, del senatore Venanzetti e dei senatori Bruni ed altri non potendo accedere a quel criterio di automatismo del riconoscimento del diritto dell'obiettore, che opererebbe più che per gli obiettori di coscienza, in favore di quanti potrebbero essere indotti ad avvalersi di una possibile scelta tra il servizio militare di leva e quello sostitutivo. Il rappresentante del Governo conclude esprimendo del pari avviso contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bacchi e Mario Tedeschi, ritenendo che la norma in esame già prevede che la Commissione debba valutare la personalità degli individui che si dichiarano obiettori di coscienza.

Esaurito l'esame dell'articolo 1, la Commissione, dopo ripetuti interventi dei senatori Burtulo, Venanzetti, Bruni, Albarello e Bacchi, del relatore Rosa e del presidente Garavelli in merito all'ordine dei lavori, ribadisce l'intesa di procedere alla votazione degli emendamenti testè illustrati nella prossima seduta. In considerazione, poi, del carattere pregiudiziale che la decisione sull'articolo 1 riveste in riferimento agli emendamenti proposti agli articoli successivi, la Commissione decide di rinviarne l'esame alla seduta successiva.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 21 novembre, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede referente, il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 317 e 430, relativi al riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

La seduta termina alle ore 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1972

*Presidenza del Presidente
OLIVA*

Intervengono il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle regioni Sullo e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Deriu.

La seduta ha inizio alle ore 9,15.

PER LA MORTE DEL SENATORE MACCARRONE

Il presidente Oliva commemora con commosse parole il senatore Maccarrone, di recente scomparso, ricordandone in particolare l'apporto fornito ai lavori della Commissione. Si associa il ministro Sullo a nome del Governo.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER I PROBLEMI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE REGIONI E DIBATTITO SU TALI COMUNICAZIONI

Dopo che il presidente Oliva ha ricordato l'ordine del giorno, votato all'unanimità dalla Commissione a conclusione dell'esame degli schemi di decreti delegati di trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni a statuto ordinario, e l'esigenza, sentita dalla Commissione, di una informativa sullo stato dei lavori relativi all'emanazione delle ulteriori norme di attuazione degli statuti speciali, prende la parola il ministro Sullo.

Facendo riferimento anche ad un ordine del giorno approvato dal Senato il 20 luglio 1971, egli esordisce affermando che il primo problema di fronte al quale ci si è trovati nel procedere alla revisione e al coordinamento delle norme di attuazione degli statuti speciali, una volta introdotto con carattere di generalità l'ordinamento regionale, è stato quello degli strumenti giuridici di cui

avvalersi, poichè per talune regioni (Valle d'Aosta) occorrono leggi ordinarie, mentre per le altre si provvede attraverso decreti legislativi delegati (sui quali sono state sollevate perplessità, peraltro a suo avviso superabili). Il Ministro fornisce quindi informazioni sulla ripresa dei lavori da parte delle Commissioni paritetiche e sui contatti in corso con le varie regioni a statuto speciale per l'aggiornamento delle norme di attuazione, comunicando che per la Sicilia prevedibilmente entro il mese di giugno il Consiglio dei ministri provvederà a deliberare ulteriori norme di attuazione. Occorre tener conto tuttavia, aggiunge il Ministro, che le Amministrazioni regionali non intendono limitare l'adeguamento al piano delle semplici competenze giuridiche ma lo vogliono esteso ad integrazioni finanziarie, per le quali non si può provvedere con decreti legislativi delegati.

Dopo che il sottosegretario Deriu ha precisato la situazione dei lavori della Commissione paritetica prevista dallo statuto sardo, si apre la discussione.

Il presidente Oliva dichiara che l'obiettivo della Commissione è di assicurarsi che attraverso l'adeguamento degli statuti speciali si arrivi a costruire un sistema uniforme di attribuzioni amministrative nelle materie in cui coincidono le sfere di competenza di entrambi i tipi di regioni; e ciò, egli aggiunge, anche in relazione al previsto riordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il senatore Bertola fornisce taluni ragguagli sulle proposte, in via di elaborazione, della regione Valle d'Aosta. Il deputato Bresani, dopo aver convenuto che l'adeguamento della normativa possa avvenire con decreti legislativi, pone il problema della possibilità o meno di provvedere con tali strumenti anche alla delega di funzioni amministrative dello Stato e di affrontare più in generale l'adeguamento in una visione meno restrittiva dell'autonomia e più svincolata da figure di coordinamento imposto dalle autorità centrali. Dopo aver accennato alla questione se l'indirizzo e il coordinamento debbano esplicarsi con le stesse o con diverse modalità di quelle codificate per le

regioni a statuto ordinario, l'oratore sottolinea l'esigenza di un adeguamento delle entrate delle Regioni ai superiori livelli di autonomia che occorre loro riconoscere.

Il deputato Triva critica l'orientamento riduttivo delle autonomie che emerge dalle comunicazioni del Ministro, il quale colloca l'adeguamento delle autonomie regionali quasi su un piano di contrattazioni bilaterali, svincolato dal riordinamento della pubblica amministrazione e in un quadro istituzionale caratterizzato da scarsa chiarezza di competenze, ciò che trova riscontro nell'impostazione di numerosi capitoli di bilancio.

Il senatore Modica, dopo aver premesso che l'iniziativa del Governo costituisce una riparazione tardiva di una spoliazione compiuta negli anni passati, raccomanda sollecitudine nell'opera di adeguamento, chiedendo che il Parlamento sia mantenuto costantemente informato, in uno spirito di collaborazione, nel corso dei lavori delle varie commissioni paritetiche, delle cui conclusioni la Commissione, senza esorbitare dalle proprie competenze, può rappresentare una sede di dibattito. Conclude ribadendo le critiche del Gruppo comunista all'impostazione, tutt'altro che regionalista, cui si ispira il bilancio dello Stato.

Il deputato Franchi ritiene che l'opera di adeguamento delle autonomie regionali non debba procedere in senso apoditticamente estensivo, ma essere impostata sulla base di una valutazione circa il rendimento delle regioni, che oltre a funzionare talora malamente, non hanno provveduto a delegare le loro funzioni agli enti locali.

Il presidente Oliva chiarisce che la Commissione non è investita di poteri relativi alla revisione delle norme di attuazione ma intende solo segnalare eventuali disarmonie in relazione all'esigenza di creare un ordinamento amministrativo generale quanto più razionale possibile.

Il ministro Sullo, dopo aver ringraziato la Commissione per lo spirito di collaborazione mostrato, rileva che i problemi dell'autonomia regionale non possono essere affrontati con giudizi, del resto opinabili, sul buon funzionamento delle regioni ma debbono es-

sere risolti in coerenza con la Costituzione e con le deliberazioni del Parlamento. Egli conviene altresì sull'opportunità di portare avanti l'adeguamento delle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale con uno spirito che tenga conto dell'attuazione delle regioni a statuto ordinario, nonché sull'esigenza di approfondire gli strumenti per provvedere alla delega di funzioni amministrative dello Stato e di impostare diversamente il bilancio, anche sulla base di una

revisione dei criteri fissati dalla legge finanziaria.

Conclude affermando di aderire di buon grado alla richiesta di periodici incontri con la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30